

Documento firmato digitalmente
Il Giudice
MASSIMO LENTO

Sentenza n. 1/2025
Depositata il 28/01/2025
Il Segretario
ANGELA MANCUSO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 24/01/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LENTO MASSIMO, Giudice monocratico

in data 24/01/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1/2024 depositato il 19/01/2024

proposto da

Difeso da

Pierangelo De Padova - DPDPNG63P20C349Y

ed elettivamente domiciliato presso depadovagialdino@pec.giuffre.it

contro

Comune di Castrovillari - Ufficio Tributi 87012 Castrovillari CS

Difeso da

Alessandro Rosa - RSOLSN81P12C349G

ed elettivamente domiciliato presso alessandrorosa@pec.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2017T-2554 TARI 2017

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Come in atti)

Resistente/Appellato: (come in atti)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento, indicato in epigrafe, con il quale veniva ingiunto il versamento della Tari dovuta per il periodo di imposta 2017.

Il ricorrente, a sostegno della domanda con la quale chiedeva l'annullamento dell'accertamento, assumeva l'insussistenza della pretesa creditoria non essendo l'immobile utilizzabile e la prescrizione del credito tributario.

Il Comune di Castrovillari, costituitosi in giudizio, eccepiva la tardività della costituzione in giudizio del ricorrente sostenendo, nel merito, l'infondatezza dei motivi del ricorso per l'assenza di prova in merito all'inutilizzabilità dell'immobile e per la sospensione della prescrizione per effetto della disciplina emergenziale covid 19.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto l'avviso è stato notificato il 19.9.2023, il ricorso, soggetto alla mediazione in quanto proposto antecedentemente al 4.1.2024, doveva essere depositato entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di gg 90 necessari per la mediazione così come espressamente previsto dall'art.17 bis comma 3 d.lvo 546/92 ("il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2").

La costituzione del ricorrente, avvenuta il 19.1.2024, risulta, quindi, tempestiva.

L'eccezione di prescrizione risulta fondata.

L'atto impugnato è costituito dall'avviso di accertamento Tari per l'anno 2017.

Nella fattispecie in esame, trattandosi di atto di accertamento, trova applicazione l'art. 67 del D.L. 18/20 secondo cui "sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori".

Ne consegue che il termine di decadenza, che scadeva il 31.12.2022, è stato prorogato fino al 26.3.2023.

La notifica dell'atto impugnato, effettuata il 19.9.2023, è intervenuta successivamente alla maturazione del

nuovo termine di prescrizione e, quindi, risulta inidonea ad interrompere il termine già decorso.

In virtù del principio di soccombenza la Corte condanna il Comune di Castrovillari alla refusione delle spese di giudizio che liquida in € 30 per spese e in € 900 per compensi oltre iva cpa e rimborso spese generali nella misura del 15% da distrarre in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art.93 cpc.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Castrovillari alla refusione delle spese di giudizio che liquida in € 30 per spese e in €) per compensi oltre iva cpa e rimborso spese generali nella misura del 15% da distrarre in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art.93 cpc.